

COMUNE DI OPPEANO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2018

Indice

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto e componenti dell'Imposta Unica Comunale
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Dichiarazione
- Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 6 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 7 - Rateizzazione avvisi di accertamento
- Art. 8 - Rimborsi
- Art. 9 - Calcolo degli interessi
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Trattamento dei dati personali
- Art. 12 - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 13 - Entrata in vigore

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 14 - Oggetto
- Art. 15 - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 16 - Presupposto dell'Imposta e definizione di fabbricati e aree
- Art. 17 - Soggetto attivo
- Art. 18 - Soggetti passivi
- Art. 19 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- Art. 20 - Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 21 - Abitazione principale e pertinenze
- Art. 22 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Art. 23 - Esenzioni
- Art. 24 - Immobili merce
- Art. 25 - Ulteriori esenzioni
- Art. 26 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati inagibili/inabitabili
- Art. 27 - Versamenti e dichiarazioni

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 28 - Oggetto
- Art. 29 - Presupposto del tributo
- Art. 30 - Soggetto passivo del tributo
- Art. 31 - Immobili soggetti al tributo
- Art. 32 - Base imponibile della TASI
- Art. 33 - Aliquote e detrazioni
- Art. 34 - Modalità di versamento
- Art. 35 - Servizi indivisibili
- Art. 36 - Versamento della TASI

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 37 - Oggetto del Regolamento e istituzione della tariffa corrispettivo
- Art. 38 - Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 39 - Gestione dei rifiuti
- Art. 40 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 41 - Soggetto attivo
- Art. 42 - Soggetti passivi
- Art. 43 - Superficie degli immobili
- Art. 44 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 45 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 46 - Costo di gestione
- Art. 47 - Determinazione della tariffa
- Art. 48 - Articolazione della tariffa
- Art. 49 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 50 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 51 - Tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 52 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 53 - Scuole statali
- Art. 54 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 55 - Riduzioni e agevolazioni
- Art. 56 - Riduzioni per il recupero
- Art. 57 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 58 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 59 - Periodi di applicazione. Cessazioni
- Art. 60 - Modalità per l'applicazione e la riscossione
- Art. 61 - Attività di controllo
- Art. 62 - Disposizioni transitorie

Allegato A - Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

ART. 2 - Presupposto e componenti dell'Imposta Unica Comunale

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 3 - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Oppeano per gli immobili soggetti al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

ART. 4 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal regolamento.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi TARSU, TIA e TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Per la presentazione si applicano le norme dei successivi articoli 58 e 59.

ART. 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, Legge n. 147/2013, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6 - Attività di controllo e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, utilizzare dati presentati per altri fini, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 codice civile. Per limitare situazioni invasive, nell'ambito dell'economicità dell'azione amministrativa, detta presunzione è utilizzabile anche senza aver inoltrato invito o aver provveduto all'accesso.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate venga riscontrata la mancanza, l'insufficiente o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
10. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
11. Ai sensi dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 è applicabile all'imposta unica comunale, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.
12. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 7 - Rateizzazione avvisi di accertamento

1. Il contribuente, qualora le somme accertate con uno o più avvisi di accertamento, notificati contestualmente, superino complessivamente la somma di euro 1.000,00 (mille/00), può richiedere, con apposita istanza o, in caso di accertamento con adesione, in sede di sottoscrizione dell'atto di adesione, la dilazione del pagamento dell'importo dell'avviso o degli avvisi di accertamento notificati.
2. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo, e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta con provvedimento formale del medesimo. Sulle somme dovute è applicato un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. Qualora l'importo complessivo delle somme per le quali è concessa la dilazione di pagamento superi euro 10.000,00 (diecimila/00), il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
3. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 24 mesi frazionabili con rate di pari importo, a discrezione dell'ufficio. La scadenza della prima rata coincide con il termine ultimo previsto dalla normativa vigente per il pagamento del tributo.
4. Il mancato pagamento, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione della rateizzazione, di una sola delle rate previste fa decadere automaticamente il diritto all'agevolazione di cui trattasi e, nel caso di accertamento con adesione, rende efficace l'avviso di accertamento precedentemente notificato.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

ART. 8 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo annuale delle somme non dovute dal contribuente risulta inferiore ad euro 12,00.

ART. 9 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi da applicare sulle somme dovute dal contribuente è determinata dal Comune con apposito regolamento e nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 10 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta unica comunale viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane ferma, nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere ai sensi del precedente comma, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni ovvero tramite affidamento ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
3. Per le riscossioni di cui ai commi precedenti, sono dovuti, oltre alle spese, ulteriori interessi decorrenti dalla data di formazione dell'atto di accertamento, alla data di presentazione del ruolo all'agente della riscossione ovvero alla data di pagamento se riscosso in forma diversa.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

ART. 12 - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 28/09/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione della TARES.
3. Rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento delle entrate relative alle annualità pregresse.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, a tutti gli effetti di legge, il 1° gennaio 2014.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 14 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. n. 201/2011 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 4 del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 15 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita, dall'organo competente per legge, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 16 - Presupposto dell'Imposta e definizione di fabbricati e aree

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'articolo 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
2. Ai fini dell'imposta di cui al precedente comma:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o dalla data di iscrizione al catasto come ultimato, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende, a norma dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dalla relativa approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.

ART. 17 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), Legge n. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, ovvero sulla base della diversa aliquota prevista da norma di legge.
3. Tale riserva non si applica agli immobili classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio.
4. Il Comune può aumentare di 3 punti sino al 10,6 per mille l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

ART. 18 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente articolo 16, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

ART. 19 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3, commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A (abitazioni) – <i>escluso la cat. A/10</i>	5%	160
A/10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C/1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C/2 C/6 C/7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C/3 C/4 C/5 (laboratori)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi) <i>escluso la cat. D/5</i>	5%	65 dal 1° gennaio 2013
D/5 (istituti di credito)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Per i terreni agricoli il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. Tale moltiplicatore e la rivalutazione si intendono automaticamente aggiornati a seguito di modifiche legislative.

ART. 20 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina i valori minimi delle aree edificabili. Tali valori sono derogati dall'Ufficio allorché gli stessi risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati; il provvedimento della Giunta Comunale quindi non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica d'Ufficio.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data di iscrizione in catasto della nuova rendita dell'immobile costruito, ricostruito o ristrutturato, ovvero alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

4. Nessun rimborso compete al contribuente nel caso l'imposta sia stata dichiarata/versata in misura superiore a quella dei valori determinati dal Comune ai sensi del comma 2. Allo stesso modo nessun rimborso è dovuto in seguito a perdita di carattere edificabile dell'area per il periodo in cui l'area era ancora edificabile.

ART. 21 - Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale (e per le relative pertinenze) si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento comprovante l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

ART. 22 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - b) l'unità immobiliare, e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale); in questo caso l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Si considera direttamente adibite all'abitazione principale l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, così come specificato dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione deve essere appositamente presentata su modello ministeriale.

ART. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Per poter usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificata dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 31 dicembre 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti

passivi sono obbligati a presentare apposita dichiarazione entro il termine previsto da norma vigente, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con il quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

5. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

ART. 24 - Immobili merce

1. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma, i soggetti passivi sono obbligati a presentare apposita dichiarazione entro il termine previsto da norma vigente, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con il quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 25 - Ulteriori esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
2. Sono esenti i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
4. L'imposta municipale propria non si applica alla casa coniugale, ed alle relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. L'imposta municipale propria non si applica altresì ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 26 - Base imponible per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponible è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di gravi lesioni alle strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o verticali (muri perimetrali o di confine), che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
2. La riduzione dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale, e per conoscenza all'Ufficio Tributi, della domanda di perizia oppure della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

3. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. In caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato, l'area è tassata come suolo edificabile, in quanto oggetto di processo costruttivo.

ART. 27 - Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 mediante utilizzo del modello di pagamento unificato (mod. F24), o mediante diversa modalità prevista da normativa vigente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. I versamenti di competenza comunale si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che ne sia data comunicazione all'ente impositore, individuando l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e precisando i nominativi degli altri contitolari.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, in 3 rate. Le prime due di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale dovuta risulti inferiore ad euro 6,00.
7. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
8. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
9. Rimane sempre dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta. In fase di prima applicazione IUC, in particolare, deve essere presentata apposita dichiarazione da tutti i contribuenti che rientrano nel beneficio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), in quanto non compatibile con eventuali precedenti dichiarazioni presentate ai fini ICI o IMU.
10. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 28 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

ART. 29 - Presupposto e finalità

1. Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal comune, come individuati dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

ART. 30 - Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 29.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 25% del tributo complessivamente dovuto, e il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi pertanto sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o detenzione, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato, come definita ai fini IMU, o dell'area edificabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Il contribuente dovrà darne comunicazione nelle annotazioni della dichiarazione TASI prevista dal presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento potrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, successivamente, in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta l'imposta dovuta in via solidale agli altri possessori.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Non rientrano nel presente caso le utilizzazioni aventi carattere di continuità nell'anno solare successivo e quelle derivanti da utilizzazioni nell'anno precedente.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 31 - Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. Restano esclusi dall'applicazione i terreni agricoli classificati come tali. Per la definizione degli immobili si applica quanto previsto in materia di IMU dal presente regolamento e da normativa vigente.

2. Relativamente alle aree edificabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti, la base imponibile dell'area edificabile è rappresentata dal valore del terreno agricolo determinato secondo i coefficienti di rivalutazione ed i moltiplicatori stabiliti dalla normativa in materia di IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto previsto al titolo che disciplina l'Imposta Municipale Unica.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004, la base è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al precedente comma.
5. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16.

ART. 32 - Base imponibile della TASI

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, nonché dal presente regolamento.

ART. 33 - Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'organo competente adottata entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 1, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
4. La deliberazione di approvazione delle aliquote, potrà prevedere e regolamentare apposite detrazioni d'imposta.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche in relazione alle singole tipologie di immobili.
7. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 34 - Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non riesca a dimostrare con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione. Tale previsione non ha valore per i possessori, tenuto conto che la cessazione del possesso è di norma accertabile dalle risultanze catastali o dai pubblici registri immobiliari. Le relative informazioni vengono comunicate al comune per mezzo del MUI (modello unico informatico).
3. Il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

ART. 35 - Servizi indivisibili

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi presunti di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo, relativi a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili.

ART. 36 - Versamento della TASI

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24), o bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di legge.
2. Il pagamento è effettuato nei termini fissati per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente, così come avviene per l'IMU.
Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, rendere disponibili modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che il soggetto passivo è comunque sempre tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione presentata.
4. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad euro 6,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua dal contribuente per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Qualora per un immobile si dovessero riscontrare tempestivi pagamenti frazionati ad opera di ciascuno o alcuno dei coobbligati solidali, il versamento può intendersi regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all'ammontare dell'imposta dovuta per quell'immobile.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 37 - Oggetto del Regolamento e istituzione della tariffa corrispettivo

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti avente natura di corrispettivo (TARI-C) prevista dall'art. 1 del decreto legge 27 dicembre 2013 n. 147, c. 668 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva TARI-C di cui all'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
4. Per servizio svolto in regime di privativa si intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 38 - Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie comunque utilizzabili, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi...;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non sono utilizzati, purché predisposti all'uso in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume almeno dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla presenza di impianti, attrezzature, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione della tassa.
6. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati.

Art. 39 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché lo spazzamento stradale, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle deliberazioni dell'Ente per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

Art. 40 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani con apposita deliberazione dell'Ente, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.

Art. 41 - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste la superficie, interamente o prevalentemente, degli immobili assoggettabili alla tassa.

Art. 42 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà dell'unica obbligazione tributaria nel caso di pluralità di possessori o detentori.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, obbligato alla presentazione della denuncia e al pagamento della presente tassa è il possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Non rientrano nel presente caso le utilizzazioni aventi carattere di continuità nell'anno solare successivo e quelle derivanti da utilizzazioni nell'anno precedente.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
4. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere od analoghe (residence, affitta camere, bed and breakfast e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 43 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In fase di prima applicazione della TARI sono utilizzati i dati e gli elementi già dichiarati o accertati ai fini della TARSU, della Tariffa di igiene ambientale e/o Tares.
2. Per le altre unità la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, come meglio precisato dai successivi articoli, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestable viene misurata come segue:
 - a) la superficie assoggettabile dei locali è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo eventuali balconi;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile è misurabile sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;
 - c) la superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato;
4. Le superfici delle utenze non domestiche ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani (uffici, mense, bagni, sale riunioni...) sono sempre tassabili al 100%.
5. Le parti condominiali sono singolarmente soggette alla tassa solo nel caso di autonomo utilizzo come locali o aree scoperte.
6. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 44 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le cantine e le soffitte delle abitazioni limitatamente alla parte di esse di altezza non superiore a m. 1.50;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, vani caldaia, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) i locali o loro parte adibiti all'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione (purché non utilizzati);
 - h) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva (palestre, campi da gioco..), ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, sale massaggio, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di contro soggetti alla tassa i locali ed i relativi accessori fissi, compresi quelli destinati a servizi complementari (quali ad esempio magazzini, uffici, negozi), nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza di apposita rilevazione per tale area, della superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per colonna di erogazione.
 - j) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino chiuse e per le quali si dimostri l'esistenza di condizioni obiettive di non utilizzabilità del bene, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
 - k) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino stabilmente vuoti, chiusi, inutilizzati e privi di allacciamenti ai servizi di rete;
 - l) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.
2. Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio:
 - a) la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la concessione edilizia rilasciata o la D.I.A. presentata per fabbricati in corso di ristrutturazione o di edificazione (purché non utilizzati) limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Detti elementi possono essere attestati in forma di "autocertificazione".
 - b) l'interruzione dei servizi di rete (energia elettrica, acqua, o gas/metano, purché i fabbricati non siano allacciati alle predette utenze tramite terzi o provvedano con elementi sostitutivi dei servizi di rete).
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, verrà applicato la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 45 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono

tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

2. Sono produttivi di rifiuti speciali, non assimilati, i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Per merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive si intendono tutti quei materiali che sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri beni tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere il prodotto finale desiderato; tali lavorazioni e tali processi industriali debbono svolgersi presso la medesima utenza, in locali diversi dal magazzino in questione. Nei magazzini si svolgono esclusivamente operazioni di carico e scarico merce.
3. Le suddette esclusioni spettano a condizione che il soggetto passivo le identifichi come tali nella denuncia originaria o di variazione e dimostri all'ente impositore che dalle suddette superfici derivano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati secondo le tempistiche e modalità del comma 8 del presente articolo. Il semplice collegamento funzionale tra le aree destinate ad immagazzinamento e le aree produttive non assume rilievo e non è causa intrinseca di esclusione dalla tassazione.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici di cui al precedente comma 2 ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 50%.
5. Restano sempre soggetti alla TARI i locali e le aree delle utenze non domestiche quali uffici, mense (con esclusione delle mense scolastiche), spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi di materiale non descritti al precedente comma 2, qualora produttivi di rifiuti assimilati agli urbani. A tali superfici verranno preferibilmente applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
6. Non sono assoggettate alla TARI:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, ecc... come meglio specificato al comma precedente, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle superfici destinate ad attività ricettive, di esposizione e di vendita, alle quali verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia. Sono invece soggetti alla TARI nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione.
7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia facilmente ed obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- Attività produttive il cui ciclo di lavorazione preveda la destinazione di parte della superficie a verniciatura (autocarrozzerie, falegnamerie, ecc.).....	50%
- Tipografie.....	40%
- Lab. di analisi mediche e radiologiche.....	15%
- Ambulat. dentistici, odontotecnici.....	10%
- Lavanderie.....	10%
- Distributori di carburante.....	10%
8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.),

nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni. Detta dichiarazione deve essere ripresentata ogni qual volta intervengano variazioni che influiscano sull'applicazione e sul calcolo della TARI. La dichiarazione deve essere corredata da planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si chiede la riduzione. Con particolare attenzione per i commi 2, 3 e 4, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, gli interessati devono comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 46 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ed approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e di eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 47 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa vigente.

Art. 48 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 2 e 4a Allegato 1 al regolamento del D.P.R. n. 158/99, e sulla base delle rispettive percentuali di partecipazione al gettito nell'anno precedente.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle tariffe, può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 4° dell'Allegato 1 al regolamento di cui al citato decreto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
5. Le modulazioni della tariffa per la raccolta differenziata sono assorbite nella tariffa in quanto il Comune ha attivato il servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale, per tutte le tipologie di utenza e di rifiuto.

6. Ai soli fini della determinazione annuale della tariffa, le superfici ed il numero delle persone da assegnare alle utenze domestiche sono quelle risultanti al momento dell'estrazione dei dati per l'approvazione delle tariffe e rimane invariato per l'intero anno.

Art. 49 - Tariffa per le utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/99.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 50 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della TARI, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano residenti nello stesso immobile e le persone ivi dimoranti per almeno quattro mesi nell'anno solare.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche:
 - per i soggetti residenti, è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data, quello risultante alla data di inizio dell'utenza. È fatto salvo eventuale conguaglio per le variazioni anagrafiche intervenute alla data del primo di maggio e del primo di settembre. Ai fini dell'emissione dell'avviso di pagamento, il numero degli occupanti è quello risultante alla data del calcolo della tariffa, con successivo conguaglio nel caso di variazioni intervenute e non considerate;
 - per i soggetti non residenti, in considerazione del fatto che il numero degli occupanti l'alloggio è potenzialmente variabile e quindi non certificabile, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione: n. 1 componente sino a 50 mq.; n. 2 componenti da 51 a 70 mq.; n. 3 componenti da 71 a 90 mq.; n. 4 componenti da 91 a 120 mq.; n. 5 componenti da 121 a 140 mq.; n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 140 mq. Il contribuente può dimostrare con elementi oggettivi l'effettivo numero degli occupanti.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate dal soggetto passivo, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale per la corretta determinazione della tariffa. Ai fini del periodo di aggiornamento si fa riferimento a quanto previsto al precedente comma 2.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche o comunque di utenze non domestiche, occupati da dipendenti o clienti e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze previste per le persone non residenti come da tabella di trasformazione di cui al precedente comma 2. Nel caso non venga presentata apposita dichiarazione di inizio occupazione il soggetto passivo oggetto di accertamento potrà essere il proprietario dell'immobile.
6. Sono considerate utenze domestiche le abitazioni con attività extra-alberghiera non imprenditoriale (bed and breakfast e simili); per il calcolo della tariffa si farà riferimento, in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, o dichiarati con apposita denuncia al Comune, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.

Art. 51 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/99.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 52 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, e a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. A ciascuna utenza non domestica corrisponde una unica categoria di appartenenza, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi, salvo il caso in cui le superfici soggette a tariffa con diversa destinazione d'uso e diversa produzione qualitativa e/o quantitativa di rifiuti siano di dimensioni tali da giustificare l'inserimento in diverse categorie di appartenenza, al fine di ottenere un corretto rapporto corrispettivo tariffario/rifiuti conferiti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 53 - Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 54 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrenti, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della TARI.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Non sono soggetti alla TARI l'occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.
7. In caso di uso di fatto, la TARI che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi di legge ed alle sanzioni eventualmente dovute.
8. Per l'eventuale atto di recupero, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 55 - Riduzioni e agevolazioni

1. La tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, avendo considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione della tassa in base a quanto previsto al precedente articolo 50, comma 2 (salvo che il dichiarante non dichiari e dimostri con elementi oggettivi un diverso numero degli occupanti), a condizione:
- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza del contribuente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, residenti in altro immobile nel Comune di Oppeano, per uso limitato, per le quali siano attivi allacciamenti ai servizi di erogazione idrica, elettrica, di riscaldamento,... avendo considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione della tassa pari a una persona, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, a condizione:
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione della via di residenza del contribuente nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni.
2. La tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile, nei confronti del contribuente, unico occupante del locale, che risieda od abbia dimora, per più di 183 giorni all'anno, in località fuori del territorio nazionale, o sia ricoverato in modo permanente presso case di cura o di riposo. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, a condizione:
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia di variazione;
 - che detta denuncia contenga la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
3. Il periodo di 183 giorni l'anno deve considerarsi, di massima, continuativo: non rientrano nelle ipotesi di riduzione di cui ai precedenti commi le utenze domestiche che occupano i locali solo per dormire o solo nei fine settimana.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni percentuali che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione. Per usufruire delle riduzioni di cui al comma 2 dovrà inoltre essere presentata idonea documentazione comprovante l'assenza del componente il nucleo familiare.
5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 2%, limitatamente alla quota variabile. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da consegnare al protocollo dell'Ente, con effetto dall'anno successivo alla presentazione della stessa. L'istanza deve attestare di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, deve attestare altresì il possesso esclusivo di aree destinate a verde dove conferire successivamente la frazione umida per l'utilizzo come fertilizzante e deve essere corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore a norma, ovvero da apposita dichiarazione di possesso di idoneo contenitore. La riduzione si applica solo a soggetti aventi la residenza nello stesso immobile oggetto del servizio asporto rifiuti.
- La richiesta implica la rinuncia da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione circa il corretto svolgimento del compostaggio domestico. Il contribuente che rifiuti l'ispezione dei tecnici comunali sarà tenuto al pagamento della TARI per intero.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tassa ridotta di cui al presente articolo; in difetto si provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art. 56 - Riduzioni per il recupero

1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La riduzione è accordata su richiesta dell'utente da presentarsi annualmente, compilando l'apposito modulo previsto dal comune, entro e non oltre il giorno 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La dichiarazione per fruire di detta riduzione, attestante la specifica denominazione del tipo di rifiuto, la quantità totale dei rifiuti prodotta e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente (entrambe espresse in kg), deve essere corredata dall'attestazione originale rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti per l'avvio al recupero, con l'indicazione in Kg delle quantità che sono state di fatto riutilizzate.
4. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata e opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Per i periodi di detenzione o occupazione inferiori all'anno il calcolo deve essere rapportato al periodo di riferimento. In caso di cessazione dell'utenza prima della fine dell'anno di riferimento la dichiarazione di cui al comma 2 e 3 deve essere presentata contestualmente alla denuncia di cessazione.
6. La spettanza sarà quantificata, solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, secondo la seguente formula:

$$R = (MR * Q) / (KD * S)$$

Dove

R= tariffa variabile da rimborsare (non superiore a MR)

MR= massimo rimborsabile della tariffa variabile (100% della parte variabile della tariffa)

Q= quantità annua di rifiuti effettivamente avviati al recupero, espressa in kg

KD= coefficiente di produttività specifica dei rifiuti, per metro quadrato, della categoria di appartenenza; si fa riferimento ai coefficienti di produzione fissati annualmente in sede di determinazione della tariffa

S= superficie soggetta a TARI

7. Tenuto conto della quantità di rifiuti potenzialmente prodotti dalle aziende di agriturismo può esser riconosciuta una riduzione percentuale, sulla parte variabile, compresa tra 0% e 50%, annualmente determinata con la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario.

Art. 57 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
2. Il Comune ha attivato il servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale, per tutte le tipologie di utenza e di rifiuto, e pertanto si intendono servite tutte le zone del territorio. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi (a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private) ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%. La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione come disciplinata dal presente regolamento; decorre dal bimestre successivo al momento della richiesta e viene meno a decorrere dal bimestre successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. Non vi rientrano le utenze non domestiche con obbligo di conferire all'isola ecologica.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della TARI. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, ovvero venga effettuato in grave violazione della disciplina di riferimento, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, la TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

Art. 58 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI, anche se esenti dal pagamento, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso. La dichiarazione deve essere possibilmente presentata entro il termine di trenta giorni dall'inizio o cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso. Fermo restando quanto sopra, il termine ultimo per non incorrere nell'omissione della dichiarazione è fissato entro il mese di giugno dell'anno successivo in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegue un diverso ammontare della TARI. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel

quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti tutti residenti e appartenenti allo stesso nucleo anagrafico. In questo caso la variazione verrà rilevata d'ufficio dagli archivi anagrafici.

3. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere i dati del soggetto passivo, sia persona fisica sia giuridica, del sottoscrittore, se diverso dal soggetto passivo, il codice fiscale, la toponomastica, il civico esterno, e se esistente l'interno, i dati catastali, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree oggetto di dichiarazione, le loro ripartizioni interne, con la specifica, se ricorre, dell'indicazione della produzione di rifiuti speciali non assimilabili; eventuali agevolazioni, riduzioni, esclusioni o esenzioni riferibili ai locali e/o alle aree; la data di inizio o cessazione dell'occupazione, detenzione o conduzione, o in cui è intervenuta la variazione; i dati del proprietario dell'immobile o dell'area, il titolo della disponibilità degli stessi. Inoltre, per le utenze domestiche, deve contenere il numero dei componenti dello stato di famiglia e tutti i dati personali relativamente ai soggetti che dimorano nell'immobile e non sono residenti nello stesso; per le utenze non domestiche deve essere indicata la partita IVA, il codice fiscale, il codice ATECO riferito all'attività esercitata nei locali o aree con la specificazione dell'attività prevalente qualora siano esercitate più attività.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche: preferibilmente dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, eccezionalmente ed al fine di semplificare gli adempimenti dei vari occupanti, dal gestore dei servizi comuni.Nel caso di invio PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.
8. La dichiarazione deve essere presentata: direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente o tramite servizio postale, allegando fotocopia del documento d'identità; in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; o inviata telematicamente secondo le regole definite nel Testo Unico dell'Amministrazione Digitale; in tal caso si considera presentata nel giorno indicato dal certificatore inviante.
9. La dichiarazione si considera omessa anche nel caso di mancata compilazione di uno solo degli elementi indispensabili per la determinazione della TARI (nominativo, superficie, ubicazione, destinazione d'uso).
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Gli Uffici Comunali sono altresì tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

Art. 59 - Periodi di applicazione. Cessazioni

1. La TARI è dovuta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui inizia l'occupazione, detenzione, conduzione o il possesso.
3. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della TARI a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la cessazione, debitamente accertata, è avvenuta, in caso di presentazione della dichiarazione contestualmente al verificarsi dell'evento.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, o in caso di mancata presentazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, si prende a riferimento la data della sua presentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. A tal fine è necessario che l'utente indichi tutti i dati necessari relativi all'utenza interessata producendo idonea documentazione probatoria (es. risoluzione delle utenze) ovvero fornisca indicazioni utili al fine di individuare l'eventuale utente subentrato nei locali e nelle aree con dichiarazione tempestivamente presentata e conseguente pagamento della TARI dovuta.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, imputabili esclusivamente al cambio di destinazione d'uso o di superficie assoggettabile (ivi comprese quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati), che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una

diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia presentata nei termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

6. In presenza di elementi e/o documenti concordanti, si può provvedere alla cessazione d'ufficio.

Art. 60 - Modalità per l'applicazione e la riscossione

1. Il soggetto passivo per il versamento della TARI è tenuto ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il modello di pagamento unificato (mod. F24) o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato agli inviti di pagamento della TARI.
2. Il versamento deve essere effettuato nelle rate (almeno due) determinate con apposita delibera del Consiglio Comunale con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la prima scadenza prevista per ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Art. 61 - Attività di controllo

1. Ad integrazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, in caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dall'organo competente, il Comune può provvedere a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della TARI, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

Art. 62 - Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati con le previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tassa disciplinata dal presente Regolamento, a condizione che non siano intervenute modifiche che determinano la presentazione di dichiarazione.
2. Nelle more di adozione del presente Regolamento e della relativa modulistica, sono ritenute valide le dichiarazioni presentate dal primo gennaio del corrente anno purché contengano gli elementi obbligatori richiesti.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

01. Musei, biblioteche, associazioni, scuole (7)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta (14)
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (15)
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni (16)
07. Alberghi con ristorante (13)
08. Alberghi senza ristorante (17)
09. Case di cura e di riposo, carceri, caserme (18)
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali (19)
12. Banche e istituti di credito (20)
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli (21)
14. Edicola, farmacia, plurilicenze, tabaccai (22)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (23)
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (24)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (25)
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto (26)
20. Att.tà industriali con capannoni di produzione (27)
21. Att.tà artigianali di produzione beni specifici (28)
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (29)
23. Mense, birrerie, amburgherie (31)
24. Bar, caffè, pasticceria (30)
25. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (32)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste (33)
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (34)
28. Ipermercati di generi misti (35)
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club (36)